

Convenzione tra la Fondazione di Sardegna e gli Atenei Sardi

Avviso per la presentazione di progetti di ricerca biennali nell'Università di Cagliari Annualità 2020

Articolo 1

(Oggetto e destinatari)

Il presente Avviso ha per oggetto il finanziamento di progetti di ricerca di base che mirino all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, a valere sul contributo della Fondazione di Sardegna erogato in virtù della Convenzione triennale siglata il 26 luglio 2018 con gli Atenei sardi.

Le proposte progettuali potranno essere presentate, da professori e ricercatori in qualità di coordinatori (*Principal Investigator*, di seguito P.I.) di un gruppo di ricerca non inferiore a tre componenti.

Il P.I. e i componenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere strutturati presso l'Università degli Studi di Cagliari, anche con contratto a tempo determinato purché non in scadenza entro un anno rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso; qualora il contratto di ricercatore a tempo determinato in scadenza sia di tipo B, potrà comunque partecipare al bando e presentare la proposta progettuale in veste di P.I. , ma non consegnerà il punteggio aggiuntivo previsto per la fase preselettiva nell'art. 6, lett. d.
- b) non cessare dal servizio per raggiunti limiti di età nei successivi due anni rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- c) non essere beneficiari, in qualità di PI o di componente dei gruppi di ricerca, dei progetti biennali finanziati nell'ambito del precedente avviso 2019.

Articolo 2

(Dotazione finanziaria)

Le risorse finanziarie complessivamente destinate alle finalità del presente Avviso sono pari a € 1.600.000, di cui € 39.000 destinati ai costi di gestione della procedura valutativa e € 1.561.000 ripartiti fra le aree scientifico-disciplinari, considerando il numero dei ricercatori attivi di ciascuna area al 31.12.2019 (senza computare i ricercatori a tempo determinato di tipo A) e il costo medio della ricerca per area¹, secondo il prospetto che segue.

¹ Quale coefficiente di ponderazione tra le varie aree si utilizza per il 50% il coefficiente indicato nella tabella D5 – Proposta finale di pesi di Area, contenuta nell'Appendice D del Rapporto finale della VQR 2004- 2010 e per il restante 50% il coefficiente utilizzato dal PRIN 2017 con riferimento ai settori ERC.

Aree	Importo assegnato	Importo finanziabile per singolo progetto	Numero progetti finanziabili
01 - Scienze matematiche e informatiche	€ 75.242	€ 37.621	2
02 - Scienze fisiche	€ 89.031	€ 44.516	2
03 - Scienze chimiche	€ 143.210	€ 71.605	2
04 - Scienze della terra	€ 53.755	€ 53.755	1
05 - Scienze biologiche	€ 211.018	€ 70.339	3
06 - Scienze mediche	€ 234.555	€ 78.185	3
08 - Ingegneria civile e architettura	€ 113.620	€ 56.810	2
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	€ 154.531	€ 51.510	3
10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	€ 120.334	€ 40.111	3
11 - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche e scienze psicologiche	€ 141.933	€ 47.311	3
12 - Scienze giuridiche	€ 96.263	€ 48.131	2
13 - Scienze economiche e statistiche	€ 92.499	€ 46.250	2
14 - Scienze politiche e sociali	€ 35.009	€ 35.009	1
Totale	€ 1.561.000,00		29

Il P.I dovrà concorrere nell'area scientifico-disciplinare cui afferisce. **Almeno la metà dei componenti del gruppo di ricerca dovrà appartenere alla medesima area del P.I.**

Il *budget* dei progetti finanziabili potrà aumentare in rapporto all'eventuale disponibilità di ulteriori risorse che saranno ripartite alle singole aree mantenendo le medesime proporzioni.

Articolo 3

(Misura del finanziamento e spese ammissibili)

Il finanziamento è concesso nella misura del 100% del costo dell'intero progetto. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) borse e/o contratti di ricerca che dovranno essere fruiti entro il periodo di vigenza del progetto;
- b) acquisizione di servizi;
- c) acquisizione di materiale inventariabile, materiale bibliografico e materiale di consumo;
- d) pubblicazioni, organizzazione di convegni e/o quote di iscrizione;
- e) missioni: il costo non deve superare il 15% del costo totale del progetto, a meno di eccezionali esigenze che devono essere evidenziate nel progetto.

Articolo 4

(Procedura di preselezione)

Le proposte progettuali, verificati i requisiti di ammissibilità formale, saranno sottoposte ad una fase preselettiva, mediante autocertificazione dei titoli sulla base dei criteri e dei punteggi di cui al successivo art. 6, verificata da una Commissione di Ateneo rappresentativa delle aree scientifico disciplinari, nominata con Decreto rettorale.

La Commissione seleziona, per ciascuna area scientifico-disciplinare, il doppio delle proposte finanziabili da ammettere alla successiva fase di valutazione.

Articolo 5

(Presentazione delle domande di partecipazione alla preselezione)

Le domande di partecipazione alla fase preselettiva dovranno essere presentate dal P.I. a pena di esclusione, entro e non oltre il **4.9.2020, ore 13.00**, via protocollo o via PEC (all'indirizzo protocollo@pec.unica.it), utilizzando esclusivamente il modulo di domanda disponibile alla pagina https://www.unica.it/unica/it/ricerca_s05_ss01_sss02_s05.page del sito di Ateneo contenente:

- a) un *abstract* del progetto di ricerca, in italiano o in inglese, di massimo 3.000 caratteri spazi inclusi;
- b) l'indicazione degli estremi utili all'individuazione delle pubblicazioni del P.I. come riportato nell'**allegato tecnico** al presente Avviso che ne costituisce parte integrante;
- c) i nominativi e la qualifica di coloro che comporranno il gruppo di ricerca. Il gruppo di ricerca potrà essere articolato in più unità fino ad un massimo di tre.

Il P.I. potrà presentare una sola proposta e i componenti potranno essere inseriti in un solo gruppo di ricerca, **a pena di esclusione del partecipante**. Successivamente, i P.I. e i componenti di un gruppo che non abbiano superato la preselezione, potranno essere inclusi in una proposta progettuale ammessa alla fase di valutazione.

Articolo 6

(Criteri e punteggi della fase preselettiva)

Nella fase preselettiva il P.I. autocertificherà i titoli indicando i corrispondenti punteggi secondo i criteri di seguito elencati, fino ad un punteggio massimo complessivo di 100 punti così ripartiti:

- a) pubblicazioni del P.I.: fino a 60 punti. Potranno essere presentate un massimo di 10 pubblicazioni nel periodo 2012-2019 (ulteriori pubblicazioni, ancorché inserite nella lista, non saranno valutate) e saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni presenti nel catalogo istituzionale UniCa IRIS. Le pubblicazioni saranno valutate sulla base delle indicazioni di cui all'allegato tecnico al presente Avviso;
- b) coautoraggio internazionale riferito alle pubblicazioni di cui al precedente punto a: fino a 15 punti (1,5 punti per ogni pubblicazione che presenti almeno un coautore straniero secondo la definizione data dall'Anvur²);
- c) numero di partecipanti al gruppo di ricerca come definito al precedente art. 1: fino a 15 punti (4-5 partecipanti: 7,5 punti; 6-7 partecipanti: 15 punti). La partecipazione deve essere dichiarata dai partecipanti medesimi tramite una sottoscrizione nell'apposito modulo. Il partecipante che parteciperà a più progetti verrà escluso da tutti i progetti.
- d) qualifica del P.I. quale ricercatore a tempo determinato di tipo B, che abbia acquisito l'abilitazione scientifica nazionale: 10 punti.

Dal punteggio complessivo verranno sottratti 20 punti ai P.I. titolari di progetti, finanziati su precedenti annualità del medesimo bando o su bandi PRIN o su progetti di ricerca di base finanziati dalla RAS, che siano terminati nel quinquennio 2015-2019 e non rendicontati integralmente, con un margine di tolleranza di 2.000 euro o del 3% sull'importo finanziato.

In caso di parità di punteggio, per l'ammissione alla successiva fase di valutazione, prevarrà, per ciascuna area la proposta progettuale del P.I. anagraficamente più giovane.

Nelle aree in cui vi è un numero di proposte superiori a quelle selezionabili si redigeranno delle graduatorie provvisorie che verranno comunicate agli interessati i quali avranno tre giorni per proporre le proprie osservazioni. In mancanza di osservazioni le graduatorie diverranno definitive.

Il nominativo dei proponenti ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo.

² Coautore straniero: ricercatore di qualunque nazionalità afferente a università o altro ente di ricerca di natura internazionale, con sede in Italia o all'estero.

Articolo 7

(Presentazione e valutazione dei progetti di ricerca)

A seguito della loro ammissione alla fase di valutazione, i P.I. riceveranno una comunicazione contenente le modalità e i termini di presentazione dei progetti di ricerca.

In questa fase, potranno partecipare ai gruppi di ricerca dei progetti ammessi a valutazione, oltre ai soggetti indicati all'atto della domanda di partecipazione alla preselezione, ulteriori docenti e ricercatori strutturati in possesso dei requisiti di cui all'art.1, e anche assegnisti, dottorandi e borsisti purché afferenti all'Ateneo.

La valutazione dei progetti prescinderebbe dalle graduatorie della fase preselettiva e sarà affidata, a cura dell'Ente finanziatore, a revisori anonimi (*referee*) non operanti nel territorio regionale, nel numero di due per ciascun progetto. Nel caso in cui i *referee* pervengano a valutazioni divergenti con uno scostamento di almeno 6 punti su 30, le valutazioni in forma anonima saranno inviate ad entrambi i valutatori perché possano modificare la propria valutazione provvisoria. Se nella valutazione rimarrà una divergenza di almeno 6 punti sarà nominato un terzo *referee*. La valutazione finale sarà quindi data dalla media dei giudizi numericamente più vicini. In caso di equidistanza tra la votazione mediana e le votazioni più distanti, la valutazione finale sarà data dal valore mediano.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi, fino ad un massimo di 30 punti, così ripartiti:

a) validità della ricerca in termini di qualità, risultati e costi (fino a 16 punti complessivi):

- I) qualità scientifica, completezza e chiarezza del progetto (descrizione degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione dei risultati attesi): fino a 8 punti;
- II) rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi: fino a 4 punti;
- III) congruità del piano finanziario: fino a 4 punti;

b) caratteristiche del gruppo di ricerca (fino a 14 punti complessivi):

- I) attinenza e qualificazione scientifica delle esperienze del P.I. anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle *performance* scientifiche direttamente connesse al progetto presentato: fino a 6 punti;
- II) qualità del gruppo di ricerca in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: fino a 4 punti;
- III) qualificazione scientifica del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle *performance* scientifiche dei soggetti: fino a 4 punti.

Saranno considerati idonei i progetti che avranno ottenuto un minimo di 21 punti.

All'esito delle valutazioni operate dai *referee*, si provvederà a formulare le graduatorie finali dei progetti per ciascuna area. In caso di parità di punteggio prevarrà il progetto del P.I. anagraficamente più giovane.

Le economie eventualmente risultanti dall'assenza o insufficienza di progetti idonei nell'ambito di una o più aree, saranno impiegate per finanziare i progetti con il punteggio più elevato che, a prescindere dall'area di

appartenenza, siano risultati idonei ma non finanziati, nei limiti dell'importo massimo previsto per l'area di appartenenza dei progetti idonei. Anche in questo caso, a parità di punteggio, prevarrà il progetto del P.I. anagraficamente più giovane.

La graduatorie finali saranno pubblicate sul sito *internet* di UniCA e ne verrà data comunicazione attraverso la *mailing list* istituzionale "utenti".

Articolo 8

(Gestione dei progetti di ricerca)

I P.I. dei progetti vincitori assumono la responsabilità scientifica e organizzativa dei medesimi la cui gestione amministrativo-contabile è in capo ai Dipartimenti di rispettiva afferenza. I finanziamenti per l'attuazione dei progetti saranno erogati anticipatamente.

La regole per la gestione e le modalità di rendicontazione saranno definite mediante l'emanazione di specifiche linee guida.

I progetti sono di durata biennale e la data di inizio del progetto coinciderà con la data di erogazione del finanziamento.

In applicazione del principio di alternanza, i P.I. e i componenti dei gruppi di ricerca dei progetti finanziati, non potranno accedere ai finanziamenti dell'annualità successiva nell'ambito della presente convenzione.

Articolo 9

(Utilizzo delle informazioni e trattamento dei dati)

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno trattati dagli uffici, con procedure prevalentemente informatizzate, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale sono conferiti e potranno essere comunicati agli altri servizi dell'Università degli Studi di Cagliari e ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In particolare sarà contitolare del trattamento dei dati l'Ente finanziatore che, dietro autorizzazione dell'Ateneo, potrà trasferire i dati ad altro soggetto esterno al fine di effettuare la valutazione dei progetti di cui all'art. 7. Quest'ultimo potrà avvalersi della collaborazione di valutatori anche non appartenenti all'UE.

Articolo 10

(Comunicazioni)

Le comunicazioni inerenti il presente Avviso e la sua attuazione avverranno tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei proponenti.

Articolo 11

(Divulgazione dei risultati)

I PI dei progetti finanziati fatto salvo l'onere di pubblicare i risultati della ricerca in riviste nazionali e internazionali di qualità, hanno l'obbligo di aderire alle modalità di divulgazione locale dei risultati della ricerca nelle forme decise dall'Ateneo.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Programmi di ricerca nazionali, regionali e d'ateneo, dott. Nicola Flavio Rujū.